

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE UDINE ODV

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un'organizzazione di volontariato denominata "**Associazione Friulana Donatori di Sangue Udine ODV**", in sigla "**AFDS UDINE ODV**" (nel seguito indicata come Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Udine e può istituire sedi secondarie e uffici nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non dovendosi considerare modifica statutaria, potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale in forma ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura giuridica

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione è costituita quale organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi dell'art. 32 del CTS, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - Carattere associativo

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

La struttura e l'organizzazione dell'Associazione sono democratiche, basate su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica.

Art. 4 - Finalità e oggetto sociale

L'Associazione concorre ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Associazione promuove nel proprio territorio la formazione di una "coscienza trasfusionale" e di una cultura del dono, cosicché ogni cittadino senta il dovere umano e sociale di donare, almeno una volta l'anno, gratuitamente, anonimamente e volontariamente, il proprio sangue e/o le sue componenti.

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del CTS, l'oggetto associativo sono le attività di interesse generale svolte dall'Associazione che riguardano:

a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co. 1, lett. b);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. i);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t).

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione:

- organizza incontri per promuovere la formazione di una diffusa "coscienza trasfusione";
- promuove e svolge attività nel campo dell'educazione sanitaria e della cultura del volontariato;
- promuove, coordina e disciplina l'attività delle proprie Sezioni;
- indirizza l'attività di donazione dei propri associati, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza ematica;
- valorizza la figura morale del donatore e la tutela nell'esercizio della sua funzione;
- organizza attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti;
- concorre al conseguimento delle finalità del servizio sanitario nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Art. 5 - Adesione a federazioni

L'Associazione può aderire a federazioni in campo regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che abbiano le sue medesime finalità.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici e dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 7 - Risorse economiche

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni con la Regione Friuli Venezia Giulia per ogni donazione di sangue e/o emocomponenti effettuata;
- b) contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio.

L'esercizio amministrativo, gestionale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 4.

Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione Friulana Donatori di Sangue risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione risponde, con beni propri, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per coprire ogni forma di responsabilità civile.

Tutti gli Associati sono assicurati per le attività di volontariato che svolgono per conto dell'Associazione, in particolare per malattia, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 10 - Categorie di associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche, come previsto dall'art. 32, comma 1, del CTS.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'Associazione ha tre categorie di associati:

- a) **Associati donatori attivi:** coloro che, dichiarati fisicamente idonei al dono del sangue e/o delle sue componenti, donano con regolarità;
- b) **Associati per adesione:** coloro che già donatori:
 - siano inattivi per più di due anni ed abbiano conseguito almeno il distintivo di bronzo;
 - per motivi di salute, a prescindere dalla propria volontà, siano costretti a sospendere le donazioni di sangue e siano a riposo temporaneo o a riposo definitivo;
 - gli ultrasessantenni;
- c) **Associati simpatizzanti:** coloro che aderiscono agli ideali e alle finalità dell'Associazione pur non essendo Donatori.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono sottoposti ai medesimi doveri, come meglio precisato negli artt. 12 e 13 del presente statuto.

Art. 11 - Ammissione degli associati

La qualità di Associato donatore attivo si acquisisce alla prima donazione di sangue o delle sue componenti effettuata volontariamente e gratuitamente cui segua una manifestazione della volontà di aderire alla Associazione Friulana Donatori di Sangue, presentando apposita domanda di ammissione che verrà trasmessa al Consiglio Direttivo Provinciale (il quale procederà come meglio infra precisato).

La qualità di Associato per adesione si acquisisce automaticamente per decadenza dei requisiti previsti per la qualità di Associato donatore attivo ovverosia nei casi previsti all'art. 10, 3° co. lett.b)

La qualità di Associato simpatizzante si acquista presentando domanda di ammissione presso la sede dell'AFDS. La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo Provinciale, il quale si pronuncia per l'accoglimento o per il rigetto entro sessanta giorni.

La delibera di rigetto o di ammissione è comunicata all'interessato e, nell'ultimo caso, annotata nel libro degli associati.

Nel caso di accoglimento la qualifica di associato viene assunta sin dalla data di presentazione della domanda, e l'interessato può esercitare fin da subito il potere di voto. Qualora, invece, il Consiglio direttivo rigetti la domanda, il soggetto istante può, entro trenta giorni dal ricevimento del rigetto, ricorrere al Collegio dei Probiviri. Quest'ultimo organo delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione, tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell'Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e i regolamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 12 - Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

Tutti gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee nell'ambito della propria Sezione di appartenenza, esercitando il potere di voto;
- c) accedere a tutte le cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione.

Art. 13 - Doveri degli associati

Gli associati si impegnano a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed a partecipare alle varie iniziative promosse dall'Associazione.

In particolare gli associati hanno il dovere di:

- a) svolgere la propria attività a titolo personale e volontario, escludendo ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- b) mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione.

Art. 14 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie o esclusione.

Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

Il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale o su segnalazione di qualsiasi associato, instaurato apposito procedimento nelle forme previste dal Regolamento del Collegio dei Probiviri, accertati i fatti nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio delle parti, può deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi.

I gravi motivi che possono comportare l'esclusione sono:

- a) inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali;
- b) interdizione o condanna dell'associato per reati comportanti la limitazione della libertà personale ad eccezione di quelli di natura colposa;
- c) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

TITOLO IV – STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Struttura associativa

L'Associazione si articola su due livelli:

- a) la Sede centrale, ovvero l'insieme di tutte le Sezioni;
- b) le Sezioni, ovvero un insieme di associati riuniti secondo quanto previsto dall'eventuale regolamento.

Art. 16 - Cariche associative

Tutte le cariche elettive assunte in seno all'Associazione hanno la durata di quattro anni.

La carica di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Sezione non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi.

Tuttavia, limitatamente al Presidente di Sezione, qualora non sia possibile reperire un candidato disponibile, su istanza del Presidente uscente, il Consiglio Direttivo Provinciale può concedere allo stesso l'autorizzazione alla candidatura per un altro mandato.

Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente dell'Associazione e Presidente di Sezione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del CTS, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

PARTE I - ORGANI CENTRALI

Art. 17 - Organi centrali

Sono organi centrali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale (Organo di amministrazione);
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - Assemblea Generale: composizione

L'Assemblea Generale è l'organo primario dell'Associazione.

L'Associazione, avendo un numero di associati superiore a cinquecento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del CTS, disciplina le competenze dell'Assemblea Generale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Assemblea Generale è composta dai Presidenti delle Sezioni, dai Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni e dai consiglieri Provinciali in regola con le disposizioni regolamentari circa il deposito delle rendicontazioni economiche dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sezionali.

Alle sedute dell'Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, gli associati che rivestono incarichi negli organi federali cui l'Associazione aderisce e il Coordinatore Giovani.

In caso di impedimento, i Presidenti di Sezione e i Rappresentanti dei Donatori possono delegare un consigliere della propria sezione. Ciascuno dei Presidenti di sezione, dei Rappresentanti dei Donatori e dei Consiglieri Provinciali dispone in sede assembleare di un voto. Ogni partecipante alle assemblee elettive potrà fruire di una sola delega.

Art. 19 - Assemblea Generale: convocazione e svolgimento

L'Assemblea Generale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, su convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale, e ogniquale volta il Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno un terzo delle sezioni ne ravvisino la necessità..

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per iscritto, anche telematicamente, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Della convocazione verrà data opportuna pubblicità sui mezzi di informazione ed in particolare sul periodico associativo.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun componente potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione, anche mediante registrazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

È vietato il voto per corrispondenza.

Art. 20 - Assemblea Generale: quorum e deliberazioni

Per la validità dell'Assemblea Generale in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni assembleari si ritengono approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea computando anche le deleghe.

Per modificare lo statuto dell'Associazione, deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione è sempre necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti effettivi dell'Assemblea. Le modifiche statutarie entrano in vigore immediatamente dopo la delibera e, qualora si riferiscano a requisiti di cariche associative, danno luogo a decadenza immediata di coloro che ne siano privi e alla possibilità di procedere ad elezioni suppletive per ricostituire organi e/o singole cariche decadute. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del membro sostituito.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, operano i quorum previsti dall'art. 45 del presente statuto sociale.

Come Ente del Terzo Settore, lo Statuto e relative modifiche vengono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini di pubblicità legale dichiarativa per conoscibilità ed opponibilità ai terzi.

Art. 21 - Assemblea Generale: competenze

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, il quale ne dirige i lavori e nomina cinque scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Sono di specifica competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione, dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale, dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione dei Conti e del Collegio dei Proviviri.
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione;
- d) l'approvazione della relazione morale;
- e) l'approvazione della relazione di missione ed eventualmente del bilancio sociale;
- f) la designazione della sede del Congresso provinciale;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- j) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto e dalla legge alla sua competenza.
- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Art. 22 - Consiglio Direttivo Provinciale: composizione

Il Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente e da tanti componenti quante sono le zone.

I Consiglieri Provinciali vengono candidati dalle Assemblies di zona ed eletti dall'Assemblea Generale.

I Consiglieri Provinciali, per candidarsi, non possono ricoprire, a pena di decadenza, i seguenti incarichi politico-amministrativi:

- a) sindaco;
- b) consigliere e presidente di un ente amministrativo intermedio;
- c) consigliere, assessore, presidente regionale;
- d) appartenente al parlamento e al governo nazionale;
- e) rappresentante di partiti e movimenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale;
- f) direttore generale di azienda ospedaliera;
- g) direttore centrale all'assessorato regionale alla sanità;
- h) direttore di centro trasfusionale.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'incarico e può essere sostituito da altro Consigliere Provinciale designato dal Presidente fino alla prossima Assemblea Generale; ciò anche in caso di dimissioni o impedimento permanente.

Art. 23 - Consiglio Direttivo Provinciale: funzionamento

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o almeno la maggioranza dei consiglieri lo ritenga necessario e ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Si riunisce, anche in audio-video conferenza, su convocazione del Presidente dell'Associazione o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale può partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Coordinatore Giovani.

Art. 24 - Consiglio Direttivo Provinciale: competenze

Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- a) provvede alla elezione dei tre Vice Presidenti, scegliendoli fra i propri membri, del Segretario e del Segretario economo;
- b) opera in base al presente Statuto ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione dell'Associazione, secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea;
- c) prende atto della nomina dei Presidenti di Sezione e delle altre cariche sezionali;
- d) determina, in relazione alle possibilità di bilancio, la percentuale spettante alle sezioni sui contributi;
- e) predispone il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione, la relazione di missione ed eventualmente il bilancio sociale;
- f) ratifica le delibere del Presidente, ove previsto, ovvero, a maggioranza, può annullare le delibere stesse;
- g) stabilisce la data dell'Assemblea Generale e ne predispone l'ordine del giorno;
- h) approva i vari regolamenti interni e le relative modifiche;
- i) delibera l'assunzione del personale stabilendone la retribuzione;
- j) scioglie i Consigli di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie e/o di legge;
- k) nomina, nei casi di cui alla lett.j), il/i delegato/i, tra gli iscritti all'Associazione, con il compito di raccolta e riordino della documentazione da trasferire al Presidente dell'Associazione, che convocherà l'Assemblea della Sezione per la nomina delle nuove cariche sezionali. L'attività del/i delegato/i non potrà protrarsi oltre i sei mesi;

- l) nomina le Commissioni e ne stabilisce competenze e funzionamento in apposito regolamento;
- m) autorizza l'accorpamento delle sezioni sentite le interessate;
- n) autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle sezioni della zona interessata, la costituzione di nuove sezioni approvandone la denominazione;
- o) nomina il direttore responsabile del periodico associativo "Il Dono";
- p) determina i limiti di spesa entro i quali il Presidente è autorizzato ad assumere impegni di spesa urgenti;
- q) può proporre al Collegio dei Probiviri l'esclusione per gravi motivi di uno o più associati;
- r) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati;
- s) per dimissioni irrevocabili o impedimento irreversibile del Presidente in carica, conferisce l'incarico di Presidente al Vice Presidente vicario sino alla prima Assemblea generale utile per l'elezione di un nuovo Presidente;
- t) per dimissioni, non solo del Presidente, ma anche del Vice Presidente vicario e di tutti gli altri Vice Presidenti, nomina Presidente *pro tempore* il consigliere più anziano, che accetta la carica, e si impegna a convocare l'Assemblea generale entro 90 gg dalle dimissioni del Presidente.

Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ai vari organi di Enti, Comitati, Commissioni, nonché di Federazioni a carattere regionale, nazionale, comunitarie ed internazionali. Tutti i rappresentanti dell'Associazione a designazione diretta del Consiglio direttivo provinciale decadono con la scadenza dello stesso.

Art. 25 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto singolo, segreto e diretto dalla Assemblea Generale fra i candidati indicati dai singoli Consigli di Zona che abbiano accettato la candidatura a detto incarico. Nella zona in cui un candidato risulti eletto Presidente dell'Associazione, subentra quale Consigliere Provinciale rappresentativo di quella zona, il primo dei candidati non eletti.

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) cura l'osservanza del presente Statuto;
- c) sta per essa in giudizio sia come convenuto, che come attore qualora in questo secondo caso abbia ricevuto il mandato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) convoca l'Assemblea Generale;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
- f) predispose il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto del preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Provinciale;
- g) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione, nonché agli uffici di segreteria;
- h) nomina il Vice Presidente vicario incaricato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In difetto di tale designazione, è sostituito dal Vice Presidente più anziano in età;
- i) delibera in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare, in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- j) assume impegni di spesa urgenti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del CTS, il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 26 - Consulta dei Giovani

Al fine di incentivare la partecipazione dei giovani dai 18 ai 35 anni alla vita associativa viene costituita una "Consulta dei giovani" le cui modalità di costituzione e competenze sono demandate ad apposito regolamento.

Art. 27 - Organo di Controllo

È prevista la nomina di un Organo di Controllo, composto da tre membri, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza dello Statuto e della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale ed alle Assemblee Generali, e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli associati in un numero non inferiore a cinquanta iscritti alla Associazione possono denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Non possono ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione.

Art. 28 - Organo di Revisione Legale dei Conti

È prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del CTS e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del CTS stesso.

Art. 29 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è titolare del potere disciplinare che esercita mediante apposito procedimento a carico di uno o più associati promosso su ricorso di qualunque associato nei modi e termini stabiliti dall'apposito regolamento allegato al presente Statuto.

Per garantire indipendenza di giudizio, i probiviri non possono ricoprire alcuna carica all'interno dell'associazione, tuttavia, devono possedere un'esperienza consolidata della vita associativa e delle sue dinamiche e, preferibilmente, competenze tecnico-professionali in ambito economico-giuridico. Devono, quindi, aver maturato un'anzianità di iscrizione all'associazione di almeno 25 anni e aver fatto parte di Consigli di Sezione o del Consiglio Direttivo Provinciale. Inoltre non devono essere stati destinatari di qualsiasi provvedimento disciplinare.

Il Collegio, inoltre, su istanza di qualunque associato:

a) giudica sui conflitti tra associati, tra associati e sezioni organi, fra sezioni e organi e fra organi.

b) esprime pareri, note di indirizzo e raccomandazioni in tema di interpretazione statutaria.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Collegio dei Probiviri sono:

1) richiamo formale;

2) censura;

3) sospensione dalla carica ricoperta per un tempo determinato non superiore ai 12 mesi;

4) decadenza da una o più cariche rivestite;

5) espulsione dall'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive in sede associativa.

Avverso i provvedimenti disciplinari, nonché sulle questioni di cui al comma 2, è sempre ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria, così come previsto dal Codice Civile.

Art. 30 - Segretario dell'Associazione e Segretario economo

Gli organi dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si possono avvalere di un Segretario dell'Associazione e di un Segretario economo. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Segretario dell'Associazione redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale e ne cura la conservazione dell'apposito registro.

Il Segretario economo cura la gestione economica dell'Associazione.

Al Segretario dell'Associazione ed al Segretario economo, che possono essere scelti anche tra i non iscritti, può essere riconosciuto un rimborso spese, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo Provinciale. In ogni caso tali incarichi sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione; inoltre, non devono esserci interessi personali ed economici con l'Associazione.

Per le attività di Segreteria l'Associazione si avvale, inoltre, di personale dipendente, retribuito secondo le norme vigenti, nel numero e nelle funzioni ritenuti necessari per il buon andamento dell'Associazione. Il trattamento economico e normativo non dovrà essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del DL n. 81 del 15.6.2015.

PARTE II - LE SEZIONI

Art. 31 - La Sezione

La Sezione è la forma associativa di base dell'Associazione e pur nella sua autonomia, deve operare in armonia con gli organi direttivi dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie. Ogni Sezione è priva di autonomia giuridica e fiscale e si configura come sede secondaria operativa dell'Associazione. Il suo ruolo di rappresentatività dell'Associazione è limitato all'ambito o territorio in cui opera.

La Sezione, per essere costituita, deve raggiungere un numero di nuovi donatori attivi non inferiore a trenta. In casi eccezionali e motivati da particolari situazioni, il Consiglio Direttivo Provinciale può derogare a tale condizione.

Art. 32 - Organi della Sezione

L'unico organo della Sezione è l'Assemblea di Sezione costituita dai donatori iscritti nella sezione medesima.

Art. 33 - Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro il mese di aprile, oppure quando venga richiesta da almeno un terzo dei donatori aventi diritto al voto, o dal Presidente di Sezione o dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio di Sezione.

Per la sua convocazione è sufficiente una comunicazione, anche telematica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) esaminare e deliberare a maggioranza dei voti dei presenti sugli oggetti posti all'ordine del giorno dal Presidente di Sezione;
- b) esaminare ed approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- c) eleggere il Presidente di Sezione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Sezione in numero minimo di tre fino a 50 soci, di cinque da 51 a 100 soci, di sette oltre i cento soci;
- e) eleggere il Revisore dei rendiconti della Sezione.

Art. 34 – Organizzazione della Sezione

All'interno del Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di Sezione, viene eletto il Vice Presidente, il Rappresentante dei Donatori e un Segretario di Sezione.

Le modalità di riunione del Consiglio di Sezione sono analoghe a quelle del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio di Sezione dovrà riunirsi non meno di tre volte all'anno.

Il componente del Consiglio di sezione assente senza giustificazione per più di tre sedute consecutive è sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Sezione opera nel territorio o ambito di propria pertinenza nel rispetto dello Statuto associativo seguendo le indicazioni e le direttive emanate dal Consiglio direttivo Provinciale.

In particolare:

- a) redige la rendicontazione economica consuntiva della sezione che deve essere trasmesso alla Segreteria dell'Associazione entro il 31 gennaio unitamente alla documentazione contenente i giustificativi di spesa e alla relazione del Revisore dei rendiconti della Sezione;
- b) svolge attività di propaganda e di sensibilizzazione per favorire nuove adesioni, in armonia con i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) segue con particolare attenzione i propri iscritti affinché donino periodicamente;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea di Sezione;
- e) segnala, se lo ritiene opportuno, alla Segreteria dell'Associazione i nominativi dei candidati alle cariche dell'Associazione, previo il consenso degli stessi;
- f) prende inoltre tutte quelle iniziative atte a favorire il buon andamento della vita associativa finalizzate ad ottenere gli scopi che l'Associazione si prefigge;
- g) collabora con la Segreteria dell'Associazione per le incombenze assegnate alle sezioni;
- h) per dimissioni irrevocabili o impedimento del Presidente in carica, conferisce l'incarico di Presidente al Vice Presidente sino alla prima Assemblea di Sezione utile per l'elezione di un nuovo Presidente;

Art. 35 - Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione:

- a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi nell'ambito o territorio di competenza;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Sezione;
- c) convoca l'Assemblea di Sezione;
- d) predispone la proposta di rendiconto consuntivo e preventivo;
- e) sovrintende al buon andamento morale e sociale della sezione, cura l'osservanza delle norme statutarie;
- f) è incaricato della corretta gestione dei dati sui quali è tenuto alla riservatezza.

Art. 36 - Rappresentante dei Donatori

Il Rappresentante dei donatori collabora con il Presidente di Sezione per mantenere i contatti con i donatori e per il buon andamento della sezione.

Partecipa con diritto di voto all'Assemblea di Sezione, ai Consigli di Zona e all'Assemblea Generale.

Art. 37 - Segretario di Sezione

Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio direttivo sezionale su proposta del Presidente e può essere scelto anche tra i non iscritti; resta in carica quattro anni.

Non ha diritto di voto qualora non sia iscritto all'Associazione e non sia un componente effettivo del Consiglio di Sezione.

Il Segretario di Sezione svolge ogni funzione attribuitagli dal Regolamento e dal Consiglio di Sezione, nonché quelle conferitagli dal Presidente.

Art. 38 - Revisore dei rendiconti della Sezione

Il Revisore ha il compito di controllare la correttezza dei rendiconti e riferire all'Assemblea di Sezione.

Predispone una relazione al rendiconto di esercizio adottato e approvato dal Consiglio di Sezione, da sottoporre all'Assemblea di Sezione.

Art. 39 - Scioglimento della Sezione

L'eventuale scioglimento della sezione deve essere deliberato in sede di Assemblea di Sezione. Per la validità dell'Assemblea di Sezione in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Deliberato lo scioglimento della Sezione, l'Associazione nominerà uno o più delegati che rimetteranno le eventuali attività esistenti all'Associazione.

La Sezione viene gestita dal Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione nei casi:

- a) di gravi inosservanze dello Statuto;
- b) di comprovata completa inattività per oltre due anni;
- c) di lesioni gravi al prestigio del sodalizio.

Allo stesso tempo, qualunque associato o il Consiglio Direttivo Provinciale potrà promuovere ricorso al Collegio dei Probiviri per valutare le singole condotte a livello disciplinare.

Contro la decisione di scioglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro otto giorni.

TITOLO V – VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 40 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente della collaborazione di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 41 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO VI – BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Art. 42 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 aprile di ogni anno, l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo Provinciale, deve redigere il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente, che viene approvato dall'Assemblea Generale entro il successivo 30 aprile.

Il Bilancio di esercizio è il risultato del consolidamento dei rendiconti della Sede centrale e di ciascuna Sezioni, approvati dai rispettivi Consigli di Sezione.

Entro i termini di legge il Consiglio Direttivo Provinciale provvede a depositare il Bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 43 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, fermo restando il principio della gra-

tuità delle cariche come espresso nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 44- Libri sociali

Presso la Sede centrale devono essere conservati e puntualmente aggiornati i seguenti documenti:

- a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) il registro dei volontari, tenuto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale, dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione Legale dei Conti e del Collegio dei Probiviri, tenuto dai rispettivi organi.

Presso ciascuna Sezione devono essere tenuti i seguenti documenti:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione, tenuto dal Consiglio di Sezione;
- b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sezione, tenuti dal Consiglio stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione relativa alla gestione amministrativa previa richiesta formale di visione documenti all'organo competente, in conformità a quanto previsto dal CTS. La visione dei documenti è consentita presso la Segreteria Generale dell'Associazione o presso le sedi sezionali (nel caso di documenti attinenti l'amministrazione delle sezioni). Non è consentito estrarre copia o acquisire con apparecchiatura video-fotografica nessun documento. Non è consentito diffondere verbali all'esterno dell'Associazione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può deliberare il suo scioglimento qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Nelle votazioni per lo scioglimento dell'Associazione non sono ammessi i voti per delega.

L'Assemblea, ove necessario, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore secondo le indicazioni dell'Assemblea, sentito il parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 46 - Clausola di mediazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, non oggetto di decisione dei Probiviri, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio e secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella ex provincia di Udine.

Art. 47 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive integrazioni e modificazioni, del Codice Civile e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.....	1
Art. 2 - Natura giuridica.....	1
Art. 3 - Carattere associativo.....	1
Art. 4 - Finalità e oggetto sociale.....	1
Art. 5 - Adesione a federazioni.....	2

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE

Art. 6 – Patrimonio.....	3
Art. 7 - Risorse economiche.....	3
Art. 8 - Divieto di distribuzione di utili.....	3
Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione.....	3

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 10 - Categorie di associati.....	4
Art. 11 - Ammissione degli associati.....	4
Art. 12 - Diritti degli associati.....	4
Art. 13 - Doveri degli associati.....	5
Art. 14 - Perdita della qualità di associato.....	5

TITOLO IV – STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Struttura associativa.....	6
Art. 16 - Cariche associative.....	6

PARTE I - ORGANI CENTRALI

Art. 17 - Organi centrali.....	6
Art. 18 - Assemblea Generale: composizione.....	6
Art. 19 - Assemblea Generale: convocazione e svolgimento.....	7
Art. 20 - Assemblea Generale: quorum e deliberazioni.....	7
Art. 21 - Assemblea Generale: competenze.....	8
Art. 22 - Consiglio Direttivo Provinciale: composizione.....	8
Art. 23 - Consiglio Direttivo Provinciale: funzionamento.....	9
Art. 24 - Consiglio Direttivo Provinciale: competenze.....	9
Art. 25 - Presidente dell'Associazione.....	10
Art. 26 - Consulta dei Giovani.....	10
Art. 27 - Organo di Controllo.....	10
Art. 28 - Organo di Revisione Legale dei Conti.....	11
Art. 29 - Collegio dei Probiviri.....	11
Art. 30 – Segretario dell'Associazione e Segretario economo.....	12

PARTE II - LE SEZIONI

Art. 31 - La Sezione.....	12
Art. 32 - Organi della Sezione.....	13
Art. 33 - Assemblea di Sezione.....	13
Art. 34 – Organizzazione della Sezione.....	13
Art. 35 - Presidente di Sezione.....	14
Art. 36 – Rappresentante dei Donatori.....	14
Art. 37 - Segretario di Sezione.....	14
Art. 38 - Revisore dei rendiconti della Sezione.....	14
Art. 39 - Scioglimento della Sezione.....	14

TITOLO V – VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 40 – Volontari.....	16
Art. 41 – Lavoratori.....	16

TITOLO VI – BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Art. 42 - Bilancio di esercizio.....	17
Art. 43 - Bilancio sociale e informativa sociale.....	17
Art. 44- Libri sociali.....	17

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	18
Art. 46 - Clausola di mediazione.....	18
Art. 47 – Rinvio.....	18